

Ordinanza
relativa al sistema d'informazione ARAMIS
sui progetti di ricerca e innovazione della Confederazione
(Ordinanza ARAMIS)

del 29 novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 56 della legge federale del 14 dicembre 2012¹ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI),

ordina:

Sezione 1: Sistema d'informazione

Art. 1 Oggetto e scopo del sistema d'informazione

¹ La Confederazione gestisce, sotto la designazione ARAMIS (Administration Research Actions Management Information System), un sistema d'informazione sui progetti di ricerca e innovazione svolti o finanziati in tutto o in parte dalla Confederazione.

² ARAMIS si prefigge di:

- a. creare trasparenza nei flussi finanziari nel settore della ricerca e dell'innovazione;
- b. coordinare i contenuti dei progetti svolti o finanziati dalla Confederazione;
- c. produrre dati per le statistiche dell'Ufficio federale di statistica (UST) nell'ambito della «Rilevazione sulla ricerca e lo sviluppo nell'Amministrazione federale»;
- d. pianificare e dirigere le attività nel campo della promozione della ricerca e dell'innovazione;
- e. sostenere la gestione dei progetti.

Art. 2 Utenti

ARAMIS è un sistema di banche dati accessibile ai seguenti utenti:

- a. una cerchia limitata di utenti che si autenticano mediante password;
- b. una cerchia illimitata di utenti in Internet senza autenticazione mediante password e con accesso ristretto ai dati.

Sezione 2: Competenze

Art. 3

¹ La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) gestisce il sistema d'informazione ARAMIS.

² Le spettano segnatamente i compiti e le competenze seguenti:

- a. detiene la direzione strategica di ARAMIS;
- b. coordina l'inserimento in ARAMIS dei dati forniti dalle diverse unità;
- c. controlla la qualità dei dati;
- d. gestisce i diritti di utilizzazione. In particolare, su proposta delle unità fornitrici dei dati, mette a disposizione dei conti utente;
- e. esegue analisi speciali di dati in ARAMIS ed effettua esportazioni di dati;
- f. effettua i controlli correnti volti a garantire la sicurezza e il buon funzionamento del sistema;
- g. si assume la responsabilità della manutenzione a lungo termine dei dati. In particolare, svolge i seguenti compiti:
 1. trasmette i dati all'UFS, e
 2. distrugge i dati personali che non sono più necessari.

Sezione 3: Contenuto, trasmissione e manutenzione dei dati

Art. 4 Contenuto

¹ ARAMIS contiene i dati di tutti i progetti di ricerca e innovazione svolti o finanziati in tutto o in parte dalla Confederazione che rientrano nelle seguenti categorie:

- a. dati rilevanti per l'organizzazione e la pianificazione, in particolare: l'unità amministrativa, il titolo e il numero del progetto, le date di inizio e di fine del progetto, lo stadio di pianificazione o di realizzazione, i partecipanti al progetto, la persona di contatto, le scadenze;
- b. dati relativi al finanziamento, in particolare: i costi del progetto, la parte relativa alla ricerca, le modalità di finanziamento, i pagamenti;
- c. dati scientifici, in particolare: le parole chiave del progetto, gli obiettivi, la classificazione degli obiettivi secondo le disposizioni dell'UST, l'inserimento del progetto in un programma, i campi di ricerca interessati, una breve descrizione, i risultati, le pubblicazioni, la valorizzazione.

² ARAMIS non contiene dati classificati come segreti o confidenziali.

Art. 5 Unità fornitrici di dati e trasmissione dei dati

¹ Le unità fornitrici di dati sono tutti gli uffici federali che finanziano o realizzano progetti di ricerca e innovazione.

² I dati sono trasmessi ad ARAMIS in due modi:

- a. immissione diretta online da parte dell'unità fornitrice;
- b. scambio automatico tra sistemi d'informazione.

Art. 6 Qualità dei dati

¹ Le unità fornitrici di dati provvedono affinché i dati forniti ai fini del trattamento siano completi, esatti e aggiornati.

² La SEFRI controlla la qualità dei dati e segnala eventuali difetti alle unità fornitrici.

Sezione 4: Utilizzazione dei dati e diritti d'accesso

Art. 7

¹ L'unità fornitrice di dati può visionare e modificare tutti i dati che ha immesso nel sistema.

² Designa le persone abilitate a immettere o a modificare i dati e può conferire loro diritti nell'ambito della competenza di cui al capoverso 1.

³ Stabilisce i diritti di consultazione dei dati in ARAMIS.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza ARAMIS del 14 aprile 1999² è abrogata.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

² [RU 1999 1621]

